SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 1952

(74ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Proposta di legge:

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

« Uso delle armi da parte della guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Modificazioni e abrogazione di disposizioni vigenti » **(N. 1681)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 777
SPALLINO, *relatore* 777, 785
AZARA 779
DE PIETRO 780
ADINOLFI 780
GONZALES 781
COLLA 781
GRAMEGNA 782, 786
PICCHIOTTI 782
VANONI, *Ministro delle finanze* 783
MAGLIANO 786

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Ciampitti, Colla, Conci, De Pietro, Elia, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, Magliano, Merlin Umberto, Musolino, Persico, Picchiotti, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Varriale e Zugaro De Matteis.

È altresì presente l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze.

SPALLINO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea della proposta di legge: « Uso delle armi da parte della guardia di finanza in servizio alla frontiera ed in zona di vigilanza. Modificazioni e abrogazione di disposizioni vigenti » (N. 1681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa del senatore Rosati: « Uso delle armi da parte della guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. Modificazioni e abrogazione di disposizioni vigenti ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spallino.

SPALLINO, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella riunione del 10 luglio 1952 della nostra Commissione vi fu una lunga discussione sull'articolo unico della proposta di legge del senatore Rosati; la Sottocommissione, incaricata di elaborare un nuovo testo della proposta suscettibile di conciliare gli interessi dell'Erario con l'interesse della protezione della vita umana, aveva espresso il proprio parere favorevole al ritorno alle disposizioni della legge del 1909.

Con l'unico articolo della proposta di legge, in sostanza, si stabiliva l'abrogazione di tutte

le disposizioni di cui agli articoli 93, 94 e 95 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e del regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876. Ci fu una lunga discussione sul principio informatore della legge e si dichiararono favorevoli i senatori Merlin, Ruini, De Pietro, Berlinguer, Conci, Picchiotti ed anche il senatore Rizzo Giambattista, il quale ultimo però osservò che non si poteva tornare puramente e semplicemente alle vecchie disposizioni del 1909; per cui il Presidente incaricò il relatore ed il senatore Mastino di redigere un nuovo testo che si ispirasse ai concetti espressi dalla Commissione. Il senatore Mastino ed io avevamo appunto predisposto un testo del seguente tenore:

Art. 1.

L'uso delle armi contro le persone da parte delle guardie di finanza è consentito solo nei casi previsti negli articoli 52, 53 prima parte, e 54 del Codice penale.

Art. 2.

È proibito fare uso delle armi contro le persone che tentino, con la fuga, di sottrarsi all'arresto o di sottrarre al sequestro le merci di contrabbando.

Art. 3.

Sempre fermo il disposto degli articoli precedenti, l'uso delle armi è consentito contro gli animali o contro qualunque mezzo di trasporto, quando non vi sia pericolo per le persone.

Art. 4.

Nel caso di operazioni eseguite da agenti in drappello, l'ordine di far uso delle armi, previsto nel precedente articolo, sarà dato dal più elevato in grado.

Come era nostro dovere, abbiamo trasmesso il nuovo testo così formulato al Ministro guardasigilli ed al Ministro delle finanze; quest'ultimo però si è dichiarato contrario a quella formulazione, per cui si è pensato di redigere di nuovo un altro testo e di tale fatica sono stati incaricati i senatori Azara e Italia, i quali appunto hanno presentato una nuova formulazione della proposta di legge.

Debbo dichiarare che personalmente non approvo del tutto la nuova formulazione degli articoli così come è stata redatta dai senatori Azara e Italia, per cui avrei da fare alcune osservazioni di natura tecnica più che giuridica: per esempio dove (come al primo comma dell'articolo 2) si stabilisce che è proibito l'uso delle armi contro persone che tentino di sottrarsi all'arresto fuggendo verso la frontiera – anche se abbiano con sè la *bricolla* con la merce di contrabbando – o dove (al secondo comma dello stesso articolo) si proibisce l'uso delle armi anche contro chi fugge verso l'interno del Paese, purchè abbia abbandonato il carico di contrabbando, io faccio osservare che non è affatto normale che la frontiera segua una linea retta, per cui può accadere che chi crede di fuggire verso il confine, in effetti vada invece verso l'interno del territorio nazionale e viceversa.

Sono d'accordo a che si spari contro i contrabbandieri armati, a che si spari contro un gruppo di tre o più di essi, quando la riunione possa costituire un pericolo, però non comprendo il valore che può avere una disposizione come quella contenuta nell'ultima parte dell'articolo 1, dove è detto: «Sono considerati in unione anche i contrabbandieri che agiscano a distanza tale da potersi prestare reciproca assistenza nella consumazione del contrabbando o nell'usare violenza od opporre resistenza contro i militari».

La Commissione è composta di giuristi: io domando appunto ai giuristi quante e quali discussioni potranno avvenire davanti ai tribunali o alle Corti d'assise quando si vorrà considerare la fattispecie di questa «reciproca assistenza» prevista nel progetto di legge. A me sembra che, per lo meno, il numero di tre sia troppo limitato per costituire un gravissimo pericolo; tutt'al più si potrebbe stabilire un minimo di cinque persone.

In sostanza, desidero dire che sono perfettamente d'accordo con il Ministro delle finanze quando egli fa presente che altre legislazioni straniere concedono la facoltà di far uso delle armi ai propri agenti di polizia. Non conosco la legislazione straniera ed osservo che ogni Stato evidentemente è libero di legiferare come meglio crede; noi certo dobbiamo considerare che entra in giuoco un enorme interesse del-

l'Erario, che non può essere assolutamente trascurato. Almeno da parte mia, non c'è alcun desiderio di disarmare la Guardia di finanza, ma c'è soltanto l'aspirazione, che mi viene dalla mia fede, dalla mia qualità di democratico cristiano, di legislatore e di uomo che vive in una zona confinaria, che i contrabbandieri siano arrestati, ma non uccisi. Il 6 ottobre scorso, ancora una volta, un uomo – di 42 anni – è stato ucciso: è necessario che i legislatori si preoccupino di questo. Per il resto io non faccio che rimettermi alle decisioni della Commissione.

AZARA. Quando il collega Italia ed io avemmo l'incarico di redigere un nuovo testo della proposta di legge Rosati, esaminammo la possibilità di formulare un progetto che, per così dire, salvasse il salvabile, cioè contenesse norme tali da non aggravare la situazione del così detto « spallone », di cui si preoccupa il collega relatore e soprattutto si preoccupava il proponente senatore Rosati, il quale, in sede di discussione del nuovo progetto, parlò in proposito in un modo veramente commovente.

Dopo avere esaminato elementi di legislazione straniera che ci sono stati procurati dal Ministro delle finanze, abbiamo studiato la possibilità di eliminare l'eventualità che si sparasse contro persone disarmate fuggenti verso l'estero, in quanto in tale ipotesi viene a mancare la ragione del contrabbando poichè, se la merce importata illegalmente viene immediatamente riesportata, dal punto di vista finanziario lo Stato non è danneggiato e il reato stesso viene a mancare, perchè la merce non resta in territorio italiano.

Nel caso invece che il contrabbandiere tenti di sottrarsi all'arresto fuggendo verso l'interno, subentra una ragione inversa in quanto, se fugge con tutto il carico, non sappiamo che cosa porti nella *bricolla*. Supponiamo che egli porti con sè cocaina: allora comprendiamo quale danno enorme può apportare a tutta la nostra popolazione con l'azione del contrabbando.

Ciò non deve essere assolutamente consentito. Che si spari contro un uomo che fugge non è poi fatto enormemente grave quando lo sparare su quella persona costituisca l'unico tentativo possibile per salvare centinaia e migliaia di persone, alle quali con quel carico di contrabbando può essere apportato un danno più o meno grave.

Il collega Spallino ha fatto qualche rilievo di carattere generale, ma poi ha detto che sostanzialmente concorda con i vari punti del progetto. Le osservazioni specifiche le esamineremo poi man mano che discuteremo gli articoli.

Per quanto riguarda l'unione di più contrabbandieri, rilevo che anche nella nostra legislazione è ammesso che quando si ha l'azione collegata di più delinquenti il fatto diventa più pericoloso. Quindi all'articolo 1 del nostro progetto abbiamo posto come una delle condizioni per l'uso delle armi l'eventualità che i contrabbandieri agiscano in unione di tre o più. Ed abbiamo aggiunto: « Sono considerati in unione anche i contrabbandieri che agiscano a distanza tale da potersi prestare reciproca assistenza nella consumazione del contrabbando o nell'usare violenza od opporre resistenza contro i militari ». Vorrei che si esaminasse con attenzione e minuzia questa disposizione, poichè l'agire in unione non significa affatto che si debba andare affiancati l'uno all'altro: specialmente in montagna, si possono determinare delle situazioni per cui più contrabbandieri, che si trovino in posizioni diverse ma vicine, trovandosi di fronte a degli degli agenti di finanza, sono in grado di darsi l'un l'altro un aiuto sostanziale, più che stando l'uno accanto all'altro. È quindi giusto che lo Stato si difenda ed in questo caso permetta ai suoi agenti di sparare, se occorre; e badate bene, vi sono nel nostro testo anche delle disposizioni che circondano di cautela questo fatto. L'articolo 5 dispone infatti che « l'uso delle armi, nei casi in cui è consentito a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o con gesti e dalla esplosione di almeno un colpo di aria ». Quindi non è previsto che gli agenti dell'ordine possono sparare appena vedano dei contrabbandieri, ma possono farlo soltanto quando abbiano dato le prescritte intimazioni ed abbiano esploso almeno un colpo in aria.

Con questo nuovo progetto, se il pericolo dell'uccisione non è scomparso, bisogna ammettere che è efficacemente limitato. D'altronde quando l'agente compie un atto che può essere in dispregio della legge sa che corre il

rischio di essere processato: ed anche questa è una remora grandissima contro l'uso illegale delle armi.

In complesso quindi il collega Italia, io ed anche l'onorevole Presidente, che ha sottoscritto il nostro testo, siamo d'accordo nel raccomandare alla Commissione il suo accoglimento.

DE PIETRO. Ho fatto parte della Sottocommissione e non ho alcuna difficoltà di dichiarare che ero stato propenso al ritorno alla legge del 1909. Ma la mora giova sempre alla chiarificazione ed ora dichiaro ch quel testo redatto posteriormente dai colleghi Spallino e Mastino mi lascia piuttosto dubbioso, poichè ritengo che quel che poteva essere buono per il 1909 può non essere adatto e valevole per oggi.

Penso che l'ultima redazione del testo che ci è stata presentata, salvo gli emendamenti da apportare in sede di discussione degli articoli per eventuali modificazioni, debba essere sottoposta all'esame della Commissione.

In linea di principio, a mio parere, non si può disconoscere che il testo formulato dai senatori Spallino e Mastino non corrisponda alla legge contro il contrabbando come si desidera attuare, mentre penso che i princìpi generali che informano questo disegno di legge debbano essere accettati, poichè se lo scopo è quello di reprimere il contrabbando, d'altra parte è anche quello di non consentire eccessi in questa repressione, che violino il diritto dei cittadini a conservare la vita quando questo non sia al di fuori del diritto e della legge.

Naturalmente sorgeranno delle difficoltà nella interpretazione delle norme previste, e, soprattutto, nella redazione delle formule medesime, ma questo fa parte della discussione degli articoli.

Per quanto si riferisce ai principî generali, non posso non consentire con coloro che hanno redatto il nuovo testo in ordine alla differenza che deve apportarsi nel giudizio fra alcune situazioni di contrabbando ed alcune situazioni di agenti preposti alla repressione di esso, non potendosi dimenticare che non basta il ricorso al Codice penale, il quale consente l'uso delle armi in determinate condizioni che rientrano nel quadro del diritto comune, allorchè si considera la posizione in cui si viene a trovare l'agente della guardia di finanza in servizio di dogana. Poichè altro è la repressione del contrabbando (nel quale noi viviamo si può dire giornalmente) ai confini del Paese ed altra è la repressione del contrabbando di frontiera: è chiaro che nell'esercizio del contrabbando possono determinarsi delle condizioni di estremo pericolo che ogni persona la quale si trovi abbandonata a se stessa deve valutare, non solo in rapporto al proprio interesse ma anche in rapporto all'adempimento del dovere.

Fatte queste dichiarazioni, mi riservo di intervenire dopo che sarà deciso il passaggio all'esame degli articoli.

ADINOLFI. Parlo guidato soltanto dal ricordo evanescente dei miei studi giovanili: sono contrario all'uso delle armi – questo è il mio principio generale –. Qui la lotta è tra la vita e il denaro: lo Stato, con tutti i suoi legittimi diritti, deve garantire la non importazione o la non esportazione di merci vietate per difendere il suo interesse contro la frode dei contrabbandieri; ma da questo giungere a tradurre in atto l'assassinio e legalizzarlo credo che ci sia effettivamente una distanza enorme. Abbiamo avuto dei casi che si attagliano bene alla figura del contrabbando e ne abbiamo avuti altri che escono dalle fattispecie previste da questa legge. Così a Napoli dove da una nave straniera, nelle acque territoriali del porto, si è sparato contro un uomo in una barca e lo si è ucciso non per garantire una frontiera ma soltanto per premunirsi contro il sospetto di contrabbando.

Stamane la stampa parla di contrabbando nel golfo di Napoli, perchè è stata fermata una imbarcazione a vapore dove erano caricate 70 casse di sigarette di contrabbando. Se la velocità di quel mezzo nautico fosse stata più forte di quella delle imbarcazioni della Polizia che lo inseguivano, si sarebbe potuto sparare, poichè le vedette della finanza hanno un cannoncino? E quella imbarcazione avrebbe potuto anche affondare con tutto il suo carico mentre fuggiva verso le acque extra territoriali. È legittimo tutto questo? La casistica deve impressionare; a me sembra che ci sia molta esagerazione in tutto ciò. Lo Stato deve punire chi va contro le leggi, ma non con la morte. Si ha bisogno del morto per dire che

l'azione penale è finita o si ha bisogno del vivo per applicare la punizione?

Per avere il vivo ci sono altri mezzi, c'è per esempio la fotografia, con la quale si può fissare l'immagine del contrabbandiere che fugge anche di notte con i lampi al magnesio i quali hanno un largo raggio di efficacia; poi anche se il contrabbandiere è riuscito a passare il confine se ne può chiedere l'estradizione. Così lo Stato potrà esercitare effettivamente il suo diritto di punire chi ha violato la legge.

In linea generale, sono contrario all'uso delle armi, che è già limitato nel Codice penale in una regolamentazione ristretta, ed infatti il Codice penale è stato fatto in un tempo che io ritengo più pensante, più responsabile di quello di oggi, in cui la vita umana perde un privilegio che deve essere invece innalzato al di sopra di tutti i valori materiali ed economici. La protezione degli interessi economici dello Stato non può estendersi fino al rischio per la vita dei cittadini.

Perciò sono contrario al principio generale informatore del nuovo testo della proposta di legge e mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

GONZALES. Voglio limitare il mio brevissimo intervento ad un punto solo: non discuto la necessità dello Stato di prevenire in genere i reati e di proteggere la vita dei tutori dell'ordine, ma c'è un punto tanto nel nuovo testo della Sottocommissione che nel testo del relatore il quale mi interessa particolarmente, ed è la possibilità di sparare, cioè di uccidere, su chi sia in attualità di fuga. Su tutto il resto, sulle condizioni per l'uso delle armi, sul numero dei contrabbandieri, sul particolare che siano armati o meno, posso anche rimettermi a ciò che si vorrà decidere ma vorrei, «proprio per salvare l'anima», che la norma che riguarda l'attualità della fuga fosse proibitiva di sparare, senza distinguere se il fuggiasco si diriga verso nord o verso sud: in proposito ha ragione il collega Spallino quando fa presente la impossibilità di determinare la linea di frontiera. Che l'inseguito vada da una parte o dall'altra, che abbia gettato via tutto o ancora abbia con sè la *bricolla*, non deve aver peso quando c'è una attualità di fuga, che significa che già, in certo senso, si è in sede di pentimento e che ogni pericolo è passato, poichè il fuggiasco non rappresenta un pericolo e se lo rappresenta entrano in azione gli articoli 52 e 53 del Codice penale per le guardie di finanza. Che ci sia proprio il diritto di uccidere da parte dello Stato, questo no!

Ci sono dei carichi non voluminosi ma che sono cento volte più preziosi e quindi più pericolosi degli altri ai fini della difesa dell'Erario e anche ai fini dell'igiene nel caso di contrabbando di stupefacenti. Il contrabbandiere classico che ha un sacco di tabacco con sè è facilmente visibile al momento che abbandoni il suo carico; ma come faranno le guardie ad accertarsi se il contrabbandiere che ha con sè un piccolo ma prezioso carico di stupefacenti, fuggendo abbia abbandonato il corpo del reato?

A mio parere, la miglior cosa è stabilire proprio la norma imperativa ed univoca per cui, quando il contrabbandiere sia in attualità di fuga, è proibito contro di lui l'uso delle armi. Questo mi sembra un punto nel quale, al di sopra del diritto e dell'interesse dello Stato, debba essere preso in considerazione il concetto di fraternità umana. L'articolo che per catturare la *bricolla* consente di sparare sopra un essere umano sancisce, a mio parere, una vera e propria disfunzione della fraternità umana.

COLLA. Non metterò mai la firma – e credo di interpretare il pensiero del mio Gruppo – ad una disposizione di legge che per una ragione qualsiasi ristabilisca i princìpi per una specie di reintroduzione della pena di morte, poichè, per grave che sia la posizione personale del contrabbandiere e l'interesse contrapposto dello Stato, la realtà obiettiva, al di sopra delle formulazioni specifiche della legge, è che il possibile autore di un reato di tale natura può essere punito con una pallottola nella schiena. Ho quasi la sensazione di dover discutere leggi che erano in vigore due o trecento anni fa, quando si uccidevano coloro che andavano a cacciare le lepri nelle tenute reali.

Debbo confessare che non conosco la legislazione straniera la quale, a quanto sento, legittimerebbe questi fatti: ma noi siamo la Patria di Beccaria, del giurista che ha affermato per primo il concetto della abolizione della pena di morte e, qualunque sia la legislazione

straniera, non possiamo tornare a mettere in atto la pena di morte attraverso la formulazione di un nuovo testo legislativo, anche se ciò potrà comportare un danno per l'Erario.

GRAMEGNA. La proposta di legge del senatore Rosati mi sembra abbia avuto lo scopo preciso di modificare le disposizioni degli articoli 52 e 53 del Codice penale piuttosto che riferirsi alle disposizioni di una legge speciale: ed è il Codice penale che prevede la possibilità legittima dell'uso delle armi quando il pubblico ufficiale si trovi in determinate condizioni previste appunto dagli articoli 52 e 53. Non dobbiamo dimenticare in quale epoca il Codice penale fu modificato, nè che attraverso quelle modificazioni piuttosto che colpire i contrabbandieri si intendeva colpire determinate categorie di cittadini che, non potendo vivere nel nostro Paese, cercavano rifugio all'estero. Era facile uccidere il cittadino che tentasse l'espatrio per ragioni politiche, facendolo passare per un contrabbandiere!

Con il secondo progetto di questa proposta di legge noi vediamo aggravata la posizione, già grave, prevista dalla legge speciale e dal Codice penale, poichè, attraverso l'esame dell'articolo 1, constatiamo che sono previsti dei casi che nemmeno le leggi passate prevedevano. La Commissione ha dato incarico ad una Sottocommissione di redigere un testo che, tenendo presente la proposta di legge del senatore Rosati, contenesse delle disposizioni che potessero revocare la legge precedente, e ciò fu fatto dopo un'ampia discussione che si prolungò per varie riunioni. Ad un certo punto una nuova Sottocommissione ha formulato un altro testo. Ora mi domando: perchè la seconda Sottocommissione? Quale è stato lo scopo che ha ispirato la creazione di questa nuova Sottocommissione, quando la Commissione ne aveva già nominato una prima? Forse che la prima Sottocommissione si è trovata in difficoltà per le conseguenze che possono derivare da questa legge?

A questo punto, debbo fare una proposta: perchè assumerci la responsabilità di voler discutere e votare una legge simile in sede deliberante? Che si rimetta alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea dove ciascun senatore assumerà la propria responsabilità! Non insisto nelle ragioni di carattere giuridico ed umano già esposte da altri, ma rilevo soltanto che per il reato di frode verso lo Stato in nessuna disposizione del Codice penale è prevista l'uccisione del reo parte di qualsiasi pubblico ufficiale. E lo strano è che il diritto di usare le armi in determinate condizioni sia dato ad uno che è anch'esso parte in causa.

Non esamino gli articoli della legge, li discuteremo a suo tempo. Si dice che ci sono leggi straniere che permettono agli agenti di sparare, ma è strano che proprio in questo momento in cui, specialmente da parte italiana, si tende a formare la Federazione europea, approviamo un legge così drastica contro il traffico illecito di frontiera e che in sostanza va contro il sentimento umano degli uomini.

PICCHIOTTI. Sono radicale in questa materia e penso sia dannoso portare modificazioni a norme che sono già contenute nelle disposizioni legislative di carattere generale, poichè mi sembra che si facciano venir meno quei princìpi a cui ogni cittadino e, nella interpretazione in modo specifico il magistrato, deve essere ossequiente.

Chi è quel magistrato il quale sanzioni che il pubblico ufficiale deve sparare nella schiena ad uno che fugge? E come si sosterrà la legittima difesa, sparando nella schiena? Tutte quelle forme di preavviso previste in questo progetto, come la intimazione a voce o col gesto e l'esplosione di almeno un colpo in aria, rimarranno soltanto lettera morta, in quanto sono assolutamente superate. Non vorrei che con tutte quelle distinzioni si mettesse in sospetto quella che è la norma di carattere generale che ogni cittadino, e specialmente il pubblico ufficiale, deve sentire prima di tutto come un comandamento e come un dovere e che deve assolutamente rispettare; dire al pubblico ufficiale che non deve sparare contro i contrabbandieri che fuggono verso la frontiera, mentre deve sparare contro coloro che fuggono verso l'interno con il loro carico, mi sembra proprio un'incongruenza: la legittima difesa è sempre legittima difesa!

Del resto l'articolo del Codice penale che si riferisce a queste situazioni, non l'ho mai visto applicare nella mia lunga carriera di avvocato e non vorrei che, se si applicasse per il pubblico ufficiale, si mettessero avanti le norme

già implicite nei princìpi fondamentali del rispetto della vita umana, consacrati nel Codice penale.

Sarebbe necessaria un'educazione politica e morale, che adeguasse gli agenti della finanza alle loro delicate funzioni. Voi sapete che i proprietari di riserve mettono a custodia di queste i contrabbandieri più fanatici e più pertinaci: non vorrei che si perpetuasse questo sistema, anche in altri campi. Prima quindi di dare a degli individui la funzione di pubblici ufficiali bisogna garantirsi della loro preparazione a tali funzioni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho chiesto la parola prima della conclusione della discussione generale, perchè ho avuto l'impressione che l'impostazione della discussione stessa non sia esatta. Qui si è parlato di condanna a morte, ma il problema è completamente diverso. Si è parlato di semplice interesse finanziario dello Stato, ma non è questa la questione di cui ci dobbiamo occupare. La Guardia di finanza è un corpo di polizia dello Stato, organizzato per far rispettare determinate leggi dello Stato, che sono di grande rilevanza finanziaria, ma hanno anche grande importanza economica, e per conseguenza, importanza sociale. Si dice: non è possibile mettere sullo stesso piano la vita di un cittadino ed una *bricolla*. Ma il nostro problema è che lo Stato si è data una certa legislazione di natura finanziaria ed economica ed ha ritenuto che certe merci potessero essere importate ed altre no; questo evidentemente non per un capriccio, ma in base a ragionamenti ed a valutazioni della generale situazione economica del Paese, il che significa anche situazione sociale e quindi possibilità di lavoro per milioni di cittadini, cioè per la tutela del diritto alla vita.

Quando si immagina il contrabbando come puro fenomeno di legittimo scambio di tabacco, si ha una visione estremamente limitata di esso. Ci sono qui senatori che provengono da provincie in cui la coltivazione del tabacco è la ragione prima di vita per migliaia di famiglie; è solo sotto il profilo della tassa, che va visto il contrabbando del tabacco, o piuttosto esso va considerato sotto il profilo di una certa costruzione economico-sociale?

Per esempio, proprio nella zona del senatore Spallino, incidenti sono avvenuti anche per la importazione di alcune merci – si tratta di alcune specie di dadi da brodo – per le quali non so se la proibizione sia di natura igienica o economica, ma per le quali, in ogni caso, c'è un ordine dello Stato da rispettare e che i funzionari della finanza cercano di far rispettare: il problema quindi non va visto sotto il semplice aspetto del contrabbando di tabacco.

Pregherei gli onorevoli senatori di esaminare il problema nel suo aspetto più concreto: noi abbiamo un Corpo di polizia dello Stato, che deve far rispettare le leggi dello Stato medesimo, le quali non contengono soltanto disposizioni atte a far incrementare le finanze dello Stato, ma regolano tutta la impostazione della vita economica del Paese. Allora, onorevoli colleghi, non so se si possa così tranquillamente arrivare alla conclusione di mettere sulla bilancia, da una parte la vita di un uomo e dall'altra 10 o 15 *bricolle*. Si è parlato del contrabbandiere morto in conseguenza di un conflitto a fuoco, ma nessuno si è ricordato delle guardie di finanza morte in questi conflitti. Ho qui una dolorosissima statistica, dal '21 – anno in cui è entrata in vigore la legge – vigente al 6 ottobre 1952, da cui risulta che i contrabbandieri morti sono stati 21 ed i morti della Finanza sono stati 15, mentre i feriti per i conflitti di confine sono stati trenta fra i contrabbandieri e 22 fra le guardie di finanza.

Ci sono dei periodi di particolare recrudescenza e ci sono invece degli anni in cui non è accaduto niente. In ogni caso i dati sono a disposizione degli onorevoli senatori.

Il senatore Adinolfi domanda perchè non si spara contro le golette dei contrabbandieri, quando si allontanano. Se voi, onorevoli senatori, aboliste le disposizioni della legge del 1921, non si potrebbe far nulla contro una imbarcazione di contrabbandieri di grande velocità che invece di ubbidire all'intimazione di fermo, si allontanasse rapidamente. Tutt'al più bisognerebbe aspettare che venisse sotto bordo alla vedetta della finanza, per invitare i funzionari ad una ispezione . . . Analoga è la questione per la fuga del contrabbandiere. Ho qui le leggi sulla materia dei principali Paesi ed in tutte si pone come fondamento del

possibile uso delle armi, da parte della polizia doganale, la fuga dopo che è stato dato l'invito di arrestarsi; non si richiede neanche che ci sia effettiva attività di contrabbando poichè, come dispongono la legislazione svizzera, tedesca ed austriaca, basta la mancata osservanza dell'ordine di arrestarsi dato alla frontiera doganale per giustificare l'uso delle armi. Anche la legislazione francese è più severa della nostra. Questo è il principio generale adottato da tutti i Paesi.

Potrei essere d'accordo col progetto formulato dai senatori Azara e Italia, però con alcuni punti di riserva. Penso che nessuno Stato è sicuro di avviarsi alla rovina più di quello che fa delle leggi senza mettersi nelle condizioni di farle osservare. Faremmo una pessima operazione se mantenessimo l'attuale ordinamento doganale senza mettere la guardia di finanza in condizione di reagire con la necessaria forza verso coloro che tentano di violare l'ordinamento voluto dagli interessi generali.

Dobbiamo pensare che sono sulla bilancia da un lato i grandi interessi del Paese dal punto di vista economico, della disoccupazione e del lavoro, e dall'altro la vita di un uomo. Se riteniamo che la vita di un uomo che viola le leggi che sorreggono i grandi interessi del Paese è da preferirsi alla soluzione attualmente esistente, non ci possiamo limitare a fare una legge che vieti alla Polizia di far uso della forza per fare osservare le leggi, ma allora dobbiamo cominciare ad abolire il monopolio dei tabacchi, i dazi doganali, ecc.

Ho sempre vissuto in zone che purtroppo hanno avuto per molti anni il contrabbando come risorsa principale. Ma il contrabbando di altri tempi era, si può dire, romantico e artigianale, non aveva niente delle grandi organizzazioni attuali. In realtà, in quegli anni conflitti tra guardie di finanza e contrabbandieri non esistevano o al massimo si risolvevano in qualche fuggi fuggi per superare gli sbarramenti. Adesso invece siamo in una condizione diversa ed è questa la giustificazione della legge del 1921 e della resistenza attuale del Ministro delle finanze. Questa legislazione deve essere sostanzialmente ridotta in condizioni tali da non poter dare i suoi effetti? Sono d'accordo di dare tutte le garanzie possibili per mettere il cittadino onesto al riparo degli abusi delle autorità ma, se volete togliere la possibilità di fare rispettare la legge con mezzi indispensabili nell'attuale situazione, allora dico: modifichiamo la nostra politica economica fiscale, sciogliamo il Corpo delle guardie di finanza, perchè è inutile sopportarne le spese ed organizziamoci in modo completamente diverso.

Oggi abbiamo situazioni di questo genere: navi di carico di grosso tonnellaggio partono da porti esteri con a bordo merci di contrabbando, si trattengono fuori della linea delle acque nazionali e di lì scaricano durante la notte su altri mezzi, talvolta potenti come velocità, quantità importanti di contrabbando; non solo tabacchi ma tanti altri generi che abbiamo bisogno di difendere. Che cosa può fare la Guardia di finanza che con 30 mila persone presiede tutto lo sviluppo enorme del nostro confine marittimo e terrestre? che cosa può fare una vedetta della Guardia di finanza quando si incontra con un mezzo più veloce del suo, sicura che è carico di contrabbando, e questo mezzo non ubbidisce all'ordine di arrestarsi per essere perquisito entro i limiti delle acque territoriali? È perfettamente inutile mettere delle navi in mare con guardie di finanza se queste non hanno la possibilità di farsi temere per riuscire a perquisire.

È stato ricordato l'episodio del 6 ottobre. Se le mie informazioni sono esatte (e credo di sì perchè il rapporto delle guardie di finanza va all'autorità giudiziaria civile e all'autorità giudiziaria militare che provvedono all'istruttoria) il caso del 6 ottobre è un caso tipico da cui risulta l'inutilità di tenere la sorveglianza alle frontiere se non ci sono i mezzi per farla rispettare. Una pattuglia si era divisa in quattro sbarramenti successivi: arriva una *jeep* a gran velocità. Il comandante della pattuglia segnala all'autista di fermarsi. L'autista non ferma, anzi accelera. Il secondo sbarramento cerca di fermare la *jeep* con le armi puntate, senza sparare, ma la macchina va addosso alle guardie, che si salvano per miracolo gettandosi in un fosso; al terzo sbarramento la macchina continua a scappare e solo al quarto sbarramento si è sparato sulle gomme della *jeep*, sulla quale c'era un quintale di sigarette. Se di fronte a situazioni del genere, togliete alle guardie di finanza la possi-

bilità di sparare, è inutile che esista il Corpo delle guardie di finanza.

Io insisto nel non accettare il parallelismo tra la pena e la facoltà date alle Forze di polizia di far rispettare la legge con la forza, poichè sono su piani diversi. Nel diritto penale ricordo che la pena è graduata rispetto alla pericolosità del reato. Quando una persona desiste dal violare la legge viene meno la necessità di far osservare la legge, pur essendoci stata la violazione. Credo mio dovere, un amaro dovere per un senatore eletto in buona parte da contrabbandieri . . . (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*), dire che i primi ad essere sorpresi da una legge che limitasse energicamente la possibilità dell'intervento delle guardie di finanza sarebbero proprio i contrabbandieri artigiani del mio collegio.

Ho il dovere di far presente alla Commissione, come farò presente domani al Senato, se per ipotesi si decidesse di portare il disegno di legge dinanzi all'Assemblea, che il problema è molto più vasto e grave di quello che può apparire dall'angolo visuale delle norme di stretto diritto. È problema di efficienza di una certa organizzazione dello Stato, tanto è vero che il contrabbando non è limitato al confine.

Il senatore Di Pietro mi fa ricordare che in materia di tabacco altrettanto intenso è il contrabbando interno proveniente dalle coltivazioni di tabacco. Ma poichè maggiore è la pericolosità, non c'è confronto tra le norme della guardia di finanza al confine e all'interno. Dovete pensare alla situazione di queste sparute pattuglie, sparse nei confini di alta montagna o in piccole imbarcazioni sul mare con il compito di fare applicare la legge.

Non possiamo metterci nella situazione che domani questo Corpo sia una pura perdita per l'organizzazione statale, non avendo la possibilità di realizzare i suo scopi. La mia è una discussione di principio ed infatti voi vedete che il fatto non è così grave, dal punto di vista sociale, e così esteso. La giustizia interviene sempre per ristabilire il diritto offeso perchè, se c'è stato un eccesso da parte delle guardie e dei militari, è stato sempre seguito dal rapido intervento dell'autorità giudiziaria. Vi posso assicurare che non sono mancati casi di condanne anche severe nei confronti di agenti che avevano perso la calma esorbitando dalle loro mansioni. Abbiamo avuto il triste caso di una guardia che ha rincorso un contrabbandiere al di là del confine uccidendolo. È stato denunciato alla Autorità giudiziaria ed ora è di fronte alla Corte di assise per rispondere di omicidio. Non è che ci sia da parte delle autorità omertà e di questo mi pare che abbia dato la conferma anche il senatore Spallino nella sua relazione. Le istruzioni interne raccomandano di non ricorrere all'estremo mezzo se non all'estremo limite. Ma il giorno in cui voi avrete detto che la guardia di finanza non può ricorrere all'uso delle armi per far rispettare la legge è come se aveste detto la stessa cosa per qualsiasi corpo armato di polizia dello Stato. La giustizia non per niente è rappresentata con la spada e con la bilancia. L'agente è lo strumento della legge, poi viene il giudice che con la sua bilancia valuterà se l'agente ha bene agito. Credo che il problema sia di tale serietà e gravità da chiedere da parte di ognuno di voi la massima meditazione degli aspetti diversi del problema stesso. Bisogna rendersi conto delle conseguenze che possono derivare dall'organizzare questa attività in un modo piuttosto che in un altro.

SPALLINO, *relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, che in sostanza non si oppone a che la legge sia riformata purchè non si muti sostanzialmente.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accetto l'ultimo testo del senatore Azara considerandolo una precisazione ed una umanizzazione, ma dichiaro fin d'ora che mi opporrò energicamente ad ulteriori modifiche.

SPALLINO, *relatore*. Inoltre vorrei ricordare alla Commissione che proprio da parte della Commissione è stato chiesto al Ministero di grazia e giustizia quanti contrabbandieri sono stati uccisi e feriti e quante guardie di finanza siano state uccise o ferite negli anni 1949–50–51. È pervenuto un rapporto che porta la firma dell'onorevole Tosato, Sottosegretario per la grazia e giustizia, e di un direttore generale del Ministero stesso, dal quale risulta che nel 1949 sono stati uccisi e feriti tre contrabbandieri, due nel 1950 e due nel 1951. Nello stesso periodo di tempo non si è verifi-

cata nessuna lesione o uccisione di guardie di finanza da parte di contrabbandieri.

MAGLIANO. Vorrei prendere la parola per mozione d'ordine.

Se non ho mal compreso, il collega Gramegna ha proposto di rinviare all'Assemblea il disegno di legge. Occorre sapere dal senatore Gramegna se intende che questa proposta, che a norma del Regolamento deve essere appoggiata da un quinto dei membri della Commissione, abbia corso.

GRAMEGNA. Considerata l'importanza della proposta di legge, presento la richiesta, firmata dai senatori Adinolfi, Colla, Picchiotti, Musolino, Gavina e Merlin Umberto, oltre che da me, di rinviare la discussione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè i senatori Gramegna, Adinolfi, Colla, Picchiotti, Musolino, Gavina e Merlin Umberto richiedono che la discussione del disegno di legge sia rimessa all'Assemblea, a norma dell'articolo 26 del Regolamento la Commissione può continuare a discutere il disegno di legge solo in sede referente.

La riunione termina alle ore 12,25.